



Provincia di Alessandria

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 129 DEL 15/06/2026**

**OGGETTO: PROROGA DELLA VALIDITA' E DELLA GESTIONE DELLE ZONE DI
RIPOPOLAMENTO E CATTURA IN SCADENZA IL 30.06.2026.**

IL PRESIDENTE

Visto il verbale di proclamazione in data 30.09.2024 alla carica di Presidente della Provincia;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 55 della Legge 56/2014;

Richiamata la L. 157/1992 e L.R. 5/2018 e s.m.i.;

Vista la D.C.P. n. 43/92511 del 25.07.2006 ad oggetto "Aggiornamento Regolamento di gestione delle Zone di ripopolamento e cattura, Oasi di protezione e Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica";

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 32/9192 del 19.02.2025 è stato prorogato il termine di scadenza delle sottoelencate Zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.) provinciali fino al 30.06.2026:

AL MEZZANO

AMERICHINA TODESCHINA

BELLARIA

BERGAMASCO

BORMIDA

BORMIDA MORTA

CAPRIATA D'ORBA

CASALBAGLIANO

CASALNOCETO

CASTELFERRO

CASTELLETTO MERLI

CELESTINA
DENICE
FRESCONDINO
FRUGAROLO
MARTINA
MASIO
MONTALDO CARPENETO
MONTEVALENZA
OVIGLIO
OZZANO
PAGELLA
PECETTO
PENTENIA
PREDOSA
QUARGNENTO
QUARTINO
RETORTO
SALESE
SARDEGNA
SCRIVIA CASSANO
SCRIVIA FENICE NOVI
SOLERO
STREVI PIANA
TERRUGGIA
TORRIONE
TORTONA – RIVALTA
VAL CERRINA
VAL CERRINA OVEST
VAL GRANA
VALLE OSSONA
VHO
VISONI;

Considerato che le Zone di ripopolamento e cattura sono aree destinate alla sosta e alla riproduzione della selvaggina naturale ad alla parziale cattura della stessa per l'immissione sul territorio venabile; considerato inoltre che le stesse favoriscono l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti;

Considerato inoltre che la superficie complessiva delle Z.R.C. che insistono sul territorio provinciale è di ha 29.725 di cui ha 29.278 riferiti alle Z.R.C. di cui sopra e che la superficie delle stesse rappresenta il 9,79% della superficie del territorio provinciale;

Considerato inoltre che la superficie destinata alla protezione della fauna selvatica, in base all'art. 10 c. 3 della L.157/92, deve rappresentare una quota dal 20 al 30% e che attualmente la percentuale delle zone protette della Provincia (Oasi, Zone di Ripopolamento e Cattura, Parchi e Riserve Naturali) è del 17,12%, quindi inferiore al minimo richiesto;

Considerato che l'emergenza PSA ha interessato la nostra provincia, le province e le regioni limitrofe con l'adozione di misure, suscettibili di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che vietano o limitano le attività di gestione faunistica dei territori interessati;

Verificato che occorre comunque rivedere la funzionalità di tutte le Zone presenti sul territorio provinciale attraverso un monitoraggio costante dei censimenti, delle catture e della rilevazione dei danni alle colture agricole in un arco temporale sufficiente a verificarne le risultanze;

Considerato inoltre che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 10-2538 dell'11.05.2026, ha approvato il "Disciplinare di costituzione e funzionamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) (art. 8 comma 1 lett. b e comma 3 L.R. 19 giugno 2018 n. 5 e s.m.i.)" al fine di delineare criteri uniformi ai quali le Province e la Città Metropolitana di Torino devono fare riferimento per redigere i propri regolamenti;

Considerata la necessità di elaborare un nuovo Regolamento di gestione degli istituti di protezione in conformità ai criteri della D.G.R. sopracitata, in sostituzione dell'attuale Regolamento approvato con D.C.P. n. 43/92511 del 25.07.2006;

Dato atto che la Provincia si riserva in ogni momento la facoltà di revocare o modificare le Zone sopra elencate sia a seguito delle risultanze del progetto di monitoraggio o revisione generale degli istituti di protezione sia per problematiche che possano comprometterne le finalità di gestione o per cause legate alla sicurezza dei territori;

Considerata la necessità di garantire la continuità delle attività di gestione delle Z.R.C. sopracitate, si ritiene opportuno, in considerazione di quanto suesposto e nelle more di approvazione del nuovo Regolamento provinciale per la costituzione ed il funzionamento delle Z.R.C. e degli istituti di protezione, prorogare la validità e la gestione delle stesse fino all'approvazione del nuovo Regolamento provinciale per la costituzione ed il funzionamento degli istituti di protezione in conformità ai criteri della D.G.R. n. 10-2538 dell'11.05.2026 e dei successivi adempimenti;

Preso atto che il Dirigente Responsabile dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente;

Dato atto che sulla proposta di decreto è stato espresso, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- 1) 1) di PROROGARE la validità e la gestione delle Z.R.C. sottoelencate fino al 30.06.2027, in considerazione di quanto esposto in premessa e nelle more di approvazione del nuovo Regolamento provinciale per la costituzione ed il funzionamento degli istituti di protezione in conformità ai criteri della D.G.R. n. 10-2538 dell'11.05.2026 e dei successivi adempimenti:

AL MEZZANO

AMERICHIINA TODESCHINA

BELLARIA

BERGAMASCO

BORMIDA
BORMIDA MORTA
CAPRIATA D'ORBA
CASALBAGLIANO
CASALNOCETO
CASTELFERRO
CASTELLETTO MERLI
CELESTINA
DENICE
FRESCONDINO
FRUGAROLO
MARTINA
MASIO
MONTALDO CARPENETO
MONTEVALENZA
OVIGLIO
OZZANO
PAGELLA
PECETTO
PENTENIA
PREDOSA
QUARGNENTO
QUARTINO
RETORTO
SALESE
SARDEGNA
SCRIVIA CASSANO
SCRIVIA FENICE NOVI
SOLERO
STREVI PIANA
TERRUGGIA
TORRIONE
TORTONA – RIVALTA
VAL CERRINA
VAL CERRINA OVEST
VAL GRANA
VALLE OSSONA
VHO
VIGONE;

- 1) 2) di DARE ATTO che la Provincia si riserva in ogni momento la facoltà di revocare o modificare le Zone sopra elencate a seguito delle risultanze del progetto di monitoraggio o revisione generale degli istituti di protezione, sia per problematiche che possano comprometterne le finalità di gestione o per cause legate alla sicurezza dei territori;

- 1) 3) di DISPORRE l'invio del presente Decreto all'Albo Pretorio dei comuni interessati dalle ubicazioni delle Z.R.C. sopraelencate, ai Gestori delle Z.R.C. sopraelencate, alle Associazioni Venatorie provinciali, alle Organizzazioni Agricole provinciali;
- 1) 4) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL PRESIDENTE
Ing. LUIGI BENZI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005